

GIURISPRUDENZA DI MERITO

direttore scientifico **Ciro Riviezzo**

10-2007

XXXIX — ottobre 2007 , n° 10

| estratto

LA RICETTAZIONE DEI BENI CULTURALI

di Pierluigi Cipolla



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE
MILANO

| 443 LA RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI

Sussiste un netto contrasto nella giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine al criterio dell'accertamento del reato presupposto della ricettazione dei reperti archeologici, in particolare se sia onere della pubblica accusa la prova della provenienza degli stessi da scavi effettuati in Italia dopo il 1909 oppure se tale circostanza sia presunta e spetti all'imputato dimostrare la circostanza dello scavo in epoca anteriore, oppure la provenienza da siti esteri, o la devoluzione del reperto a titolo di premio, oppure la sua alienazione a suo favore o del suo dante causa da parte della amministrazione dei beni culturali. Altro contrasto attiene alle modalità di accertamento della «culturalità» del bene, in particolare se esso sia sempre riservato alla pubblica amministrazione e il relativo provvedimento costituisca *condicio sine qua non* per la condanna, oppure se in presenza di scavi dal sottosuolo o da fondali marini, la culturalità sia presunta, vertendosi in bene di proprietà statale, fino all'eventuale accertamento (negativo) da parte della soprintendenza.

Sommario 1. Le questioni. — 2. Le fattispecie di ricettazione di reperti archeologici e cose d'arte. — 3. Il reato di impossessamento di beni culturali come presupposto della ricettazione. In particolare, il problema della «culturalità» del bene. — 4. (segue): Il problema della prova della illiceità dell'impossessamento di reperti archeologici. — 5. La condotta di ricettazione. — 6. L'elemento soggettivo. — 7. Ricettazione e altre figure di reati. In particolare, il riciclaggio di beni culturali. — 8. La confisca. — 9. Ricettazione di beni culturali e riforme recenti. Ossia, in quale modo l'Italia tutela il suo Tesoro immateriale.

1. LE QUESTIONI

In tema di tutela penale dei beni culturali, l'opinione diffusa negli ambienti scientifici sui danni conseguenti alla decontestualizzazione dei reperti archeologici, la crescita della sensibilità sociale di fronte al problema degli scavi clandestini, la necessità di diffondere i valori della cultura contro ogni privato accaparramento hanno giustificato non solo una normativa dettagliata a livello nazionale e internazionale, ma anche un consolidato orientamento giurisprudenziale alquanto rigoroso, contro il quale la dottrina maggioritaria si è pronunciata, con tanta veemenza ed insistenza da indurre la Suprema Corte a periodici *révirements*.

Una delle questioni maggiormente dibattute riguarda l'ambito della repressione della ricettazione di reperti archeologici, dal punto di vista del diritto sostanziale e processuale.

Si discute infatti sulle caratteristiche del reperto archeologico idoneo a costituire oggetto materiale del reato in esame; nonché sulle modalità di prova dell'elemento oggettivo e soggettivo. Residuano poi alcuni problemi particolari, afferenti alle modalità di perpetrazione di reato, alla sorte del reperto sequestrato, alla tutela internazionale.

È evidente che il primo punto implica qualche accenno al principale e più problematico dei reati — presupposto, ossia l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, di cui all'art. 176 d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, d'ora in poi CBC), già previsto dall'art. 125 d.lg. n. 490 del 1999

di
**Pierluigi
Cipolla**
—
Magistrato

CASS. 13 GIUGNO
1959

CASS. 3 FEBBRAIO
2005

(Testo unico beni culturali e ambientali, d'ora in poi TUBC), e con diversa locuzione dall'art. 67 l. n. 1089 del 1939 ⁽¹⁾, posto che le altre forme di ricettazione, presupponenti reati comuni, non comportano problemi particolari.

A ben vedere, le soluzioni interpretative sono ispirate dal peso di volta in volta attribuito ai due gruppi di principi costituzionali di riferimento; da un lato l'art. 9 Cost., che giustifica l'incriminazione e procura argomenti alla giurisprudenza più severa e d'altro canto gli artt. 24 e 27 Cost., cui si rifanno la dottrina prevalente e la giurisprudenza emersa a cavallo del millennio. Non sono estranee alle oscillazioni giurisprudenziali le personali ideologie dei giudici che hanno composto i collegi ⁽²⁾, né l'incidenza dello *Zeitgeist*, l'ondata di neoliberalismo di matrice thatcheriana che ha caratterizzato gli ultimi venti anni del millennio e la cui punta massima non a caso ha coinciso con l'emersione della interpretazione maggiormente favorevole alle ragioni dei privati ⁽³⁾.

2. LE FATTISPECIE DI RICETTAZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI E COSE D'ARTE

Le morfologie di ricettazione di oggetti *lato sensu* d'arte e archeologici quali scaturiscono dalla concreta esperienza giudiziaria si distinguono a seconda dalle caratteristiche degli oggetti materiali della condotta, posto che ogni categoria comporta una peculiare disciplina:

a) ricettazione di beni sottratti dalle raccolte dei musei, pinacoteche, gallerie e

⁽¹⁾ Sulla interpretazione dell'art. 67 l. 1 giugno 1939, n. 1089, nel senso da ricomprendere l'impossessamento di tutte le cose di interesse archeologico, PETRONE, *La tutela penale dei beni culturali*, in AA.VV., *Ricerca sui beni culturali*, I, Segretario generale della Camera dei deputati, 1975, 254; PIOLETTI, *La tutela penale del patrimonio artistico nella giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione*, in *Riv. polizia*, 1984, 449; Cass., sez. III, 13 giugno 1959, Spada, in *Foro pen.*, 1959, 734. Sul problema dell'autonomia o meno del reato di cui all'art. 67 l. n. 1089 del 1939, e in particolare al significato da dare al rinvio all'art. 624 c.p.: BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (tutela penale del)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXII, 1990, 1; BOCCHI, *La tutela penale dei beni culturali in Italia*, in *Giur. it.*, 175; RISTORI, *Patrimonio archeologico, storico o artistico (offese al)*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Torino, 1995, 265; ALIBRANDI-FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001, 770; per l'autonomia della fattispecie di cui all'art. 67 l. 1 giugno 1939, n. 1089, in giurisprudenza, Cass., sez. III, 28 maggio 2001, Paluzzi, in *CED Cass.*, n. 219025; Cass., sez. III, 3 febbraio 2005, Vania, in *CED Cass.*, n. 230665.

⁽²⁾ L'interpretazione giudiziale non sarebbe soggetta, secondo MONATERI, voce *Interpretazione del diritto*, in *Dig. dir. priv.*, sez. civ., vol. X, Torino, 1993, 54, ad alcun criterio di controllo di esattezza esterno, dato che non esiste un significato oggettivo,

effettivo, vero della norma antecedente all'operazione interpretativa; in questo senso la norma interpretata, risultato dell'interpretazione, costituisce una creazione dell'interprete. Conformemente, per IACOVIELLO, *L'indagine interpretativa nel diritto penale tributario*, in *Giust. pen.*, 1991, II, 754, «la polisemia della legge verrà risolta da una vera e propria decisione che l'interprete compirà tra le alternative possibili, ispirandosi al complesso dei valori che caratterizzano la sua soggettività». Si tratta di un'impostazione conforme alla c.d. teoria realistica dell'interpretazione, secondo la quale gli atti normativi non hanno altro significato che quello deciso, di volta in volta, dall'uno o dall'altro interprete in accordo con la sua privata ideologia. Tale teoria si contrappone a quella denominata «normativistica», secondo cui i documenti normativi sono dotati di un significato proprio antecedente l'interpretazione e gli interpreti non fanno altro che accertare e dichiarare questo significato già dato. Mentre per la prima teoria l'interpretazione può essere coerente o meno, per la seconda teoria vi può essere interpretazione vera o falsa. Per approfondimento sul punto, cfr. GUASTINI, voce *Interpretazione*, in *Enc. giur. Treccani*, 1988, 4.

⁽³⁾ Sull'ondata liberista *fin de siècle* e l'incidenza sul diritto dei beni culturali, CASSANELLI, *Tutela valorizzazione reificazione*, in AA.VV., *Lo Stato aculturale*, Jaca book, 2005, 19; SETTIS, *Italia s.p.a. L'assalto al patrimonio culturale*, Milano, 2002, *passim*.

luoghi espositivi dello Stato o di altri enti o istituti pubblici; dagli archivi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente e istituto pubblico; dalle raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente e istituto pubblico ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate dall'art. 47 comma 2 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e assimilate (rif. art. 10 comma 2 CBC);

b) ricettazione di beni sottratti a enti o istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose (rif. art. 9 CBC);

c) ricettazione di beni provento del reato speciale di «impossessamento di beni culturali» in quanto *ex lege* appartenenti a Stato, dopo essere stati clandestinamente recuperati dal sottosuolo o dai fondali marini (rif. artt. 10 comma 1, 91, 176 CBC);

d) ricettazione di beni appartenenti a regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art. 10 CBC);

e) ricettazione di beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati dalla lettera precedente, provento di furto o altro reato (es. truffa, appropriazione indebita, rapina ecc.), sempre che sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13 CBC (rif. art. 10 comma 3 CBC);

f) ricettazione di beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico non particolarmente importante, se non per le persone a cui sono state sottratte.

Dato che gli oggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e) costituiscono «beni culturali», la relativa ricettazione a buon diritto può essere definita «ricettazione di beni culturali»; *ex converso*, la ricettazione di cui alla lett. f) non si distingue da ogni altra ricettazione comune, se non per le caratteristiche esteriori del bene sottratto (il fatto di costituire cosa d'arte *lato sensu*).

A loro volta, le fattispecie di ricettazione di «beni culturali» si distinguono tra loro o per il reato presupposto (impossessamento di beni culturali, proprio degli oggetti appartenenti allo Stato, di cui alla lett. c) e in parte alla lett. a) o per il fatto di conseguire ad ogni tipo di reato (*maxime*: furto comune aggravato, truffa; appropriazione indebita, rapina) avente ad oggetto i beni di cui alle lett. a) non appartenenti allo Stato, b), d), e).

Posto che la ricettazione di beni culturali avente come presupposto reati diversi dall'impossessamento di cui all'art. 176 CBC, già definito furto d'arte ⁽⁴⁾, non presenta peculiarità rispetto alla ricettazione comune, in questa sede non si aggiungerà nulla a quanto riportato nelle più complete rassegne di giurisprudenza o nei più rilevanti studi dottrinari ⁽⁵⁾; la trattazione si soffermerà invece sulla ricettazione di cui alla lett. c), che

CASS. 24 DICEMBRE
2003

⁽⁴⁾ Cass., sez. II, 24 dicembre 2003, Di Luzio, in *CED Cass.*, n. 227586: «In tema di beni culturali, il reato presupposto del delitto di ricettazione di reperti archeologici consiste nel delitto di illecito impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato (c.d. furto archeologico, previsto dall'art. 125 d.l.g. n. 490 del 1999, in precedenza sanzionato dall'art. 67 l.

n. 1089 del 1939)».

⁽⁵⁾ PETTOELLO-MANTOVANI, *Criteri differenziali tra ricettazione incauto acquisto*, in *Riv. it. dir. priv. proc.*, 1955, 202; NUVOLONE, *Ricettazione, incauto acquisto e possesso di buona fede*, in *Foro pad.*, 1957, I, 595 ss.; FIDUCCIA, *Ricettazione*, in *Enc. forense*, VI, Milano, 1961, 465 ss.; PECORELLA, *Ricettazione*, in

sarà lecito definire «ricettazione di beni culturali *incogniti*», in quanto causa della maggior parte delle controversie interpretative e applicative.

L'importanza della materia esula dalla tematica strettamente giuridica; proprio in quanto volta alla dispersione del reperto antico, già illecitamente distolto dal sito in cui è stato preservato per millenni, la ricettazione di beni culturali *incogniti* costituisce la massima offesa al patrimonio culturale italiano e come tale appare particolarmente meritevole di repressione.

E tuttavia non si può non rilevare fin d'ora come la legge non distingua sotto il profilo della gravità tra la ricettazione dei reperti archeologici e la ricettazione comune; in più la mancanza di una adeguata sensibilità culturale fa sì che la ricettazione di una autovettura, o un qualsiasi altro bene riproducibile, benché di valore, nelle Corti giudiziarie viene di sovente sanzionata con maggiore severità rispetto alla ricettazione di reperti archeologici, benché si verta in testimonianze irripetibili di un mondo irrimediabilmente scomparso.

3. IL REATO DI IMPOSSESSAMENTO DI BENI CULTURALI COME PRESUPPOSTO DELLA RICETTAZIONE. IN PARTICOLARE, IL PROBLEMA DELLA «CULTURALITÀ» DEL BENE

Il primo e più rilevante problema del reato speciale di cui all'art. 176 CBC, destinato a incidere sulla configurabilità della ricettazione, attiene all'individuazione del requisito della «culturalità» dell'oggetto materiale della condotta, che invece appare irrilevante ai fini dell'applicazione delle ipotesi previste dal codice penale a tutela del patrimonio artistico (es. art. 733 c.p.⁽⁶⁾; art. 635 comma 2 n. 3 c.p.).

CASS. 8 NOVEMBRE
1995

Nella l. 1 giugno 1939, n. 1089 c.d. «Bottai», ove per la prima volta venivano sanzionate condotte concernenti beni di antichità e d'arte caratterizzati dalla «culturalità», in quanto oggetti materiali della condotta (nei reati di furto, danneggiamento, esportazione) o presupposto della condotta (nei reati di ricerche abusive, omessa denuncia di ritrovamento ecc.) il carattere della «culturalità» ovvero dell'interesse storico e artistico — elemento normativo della fattispecie⁽⁷⁾ — derivava talvolta direttamente dalla legge (art. 1 l. n. 1089 del 1939: c.d. *culturalità oggettiva o reale*) e altre volte da un apposito provvedimento amministrativo di imposizione del vincolo (c.d. *culturalità dichiarata*). In particolare, la disciplina contenuta nella l. n. 1089 del 1939 distingueva tre fondamentali categorie di beni culturali:

- cose immobili e mobili, caratterizzati da interesse storico, archeologico o etnografico, elencate nell'art. 1;
- cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del

Nss. Dig. it., XV, Torino, 1968, 926 ss.; GIANNITI, *Sulla nozione del termine ricevere rispetto al delitto di ricettazione*, in *Giur. it.*, 1973, II, 273; D'AMBROSIO, *Le ricettazioni*, in *Giur. sist., Parte speciale*, II, Torino, 1984, 1375; GIANNELLI, *La provenienza ex delicto nelle ricettazioni*, in *Nuovo diritto*, 1987, 387; REINOTTI, *Ricettazione*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 461 ss.; SAMMARCO, *Ricettazione*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, 1991, 1; BLAIOTTA, *Ricettazione e incauto acquisto: un confine mal disegnato*, in *Cass. pen.*, 1995, 1186; ZANCHETTI, *Ricettazione*, in *Dig. disc. pen.*,

XIX, Torino, 1997, 172; REINOTTI, *Ricettazione e riciclaggio*, in *Enc. dir.*, agg. III, Milano, 1999, 915; CARRELLI PALOMBI, *La ricettazione*, Padova, 2003.

⁽⁶⁾ Cass., sez. III, 8 novembre 1995, P.G. in proc. Iannelli, in *CED Cass.*, n. 203700. Conforme sez. III, 1 marzo 1995, Marchesiello, in *CED Cass.*, n. 202072.

⁽⁷⁾ Sulla «culturalità» delle cose cui la tutela della legge del 1939 era rivolta, quale elemento normativo, derivante talvolta della legge e talvolta da un provvedimento amministrativo cfr. PETRONE, *La tutela penale*, cit., 245.

riferimento con la storia politica, militare o con la storia della letteratura, dell'arte, della cultura in genere (art. 2);

– collezioni di oggetti contraddistinti come complesso da eccezionale interesse artistico o storico per tradizione, fama, e particolari caratteristiche ambientali (art. 5).

Tali beni erano assoggettati a diverso regime in ordine alla necessità di provvedimento amministrativo di imposizione del vincolo e in ordine alla necessità di atti autorizzativi per la successiva disponibilità dei beni, a seconda che appartenessero ⁽⁸⁾ allo Stato, alle province, ai comuni, ad enti o istituti legalmente riconosciuti ovvero a privati o enti ecclesiastici. Infatti i beni muniti di interesse artistico, storico, archeologico, o etnografico appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici dovevano considerarsi *tout court* «culturali»; i beni appartenenti a privati che presentassero un interesse artistico, storico, archeologico, o etnografico, potevano rientrare tra i «beni culturali» solo se «notificati», ossia oggetto del provvedimento amministrativo di dichiarazione attestante l'interesse particolarmente importante (l. n. 1089 del 1939 artt. 2 e 3 comma 1) ⁽⁹⁾.

Dunque, il sistema di individuazione dei beni protetti era misto: in alcuni casi la riconoscibilità del bene materiale cui era correlato l'interesse protetto emergeva dalle sue caratteristiche intrinseche, tale da farlo ritenere inseribile nel *genus* descritto dall'art. 1; in altri casi il riconoscimento avveniva *per acta*, attraverso documenti, in quanto presupponente atti amministrativi di imposizione del vincolo ⁽¹⁰⁾.

A sua volta il testo unico del 1999 in nulla ha innovato rispetto al passato, limitandosi a unificare le norme succedutesi nel tempo, e così inserire negli artt. 2 e 3 l'elenco dei beni oggetto della disciplina (già contemplati negli artt. 1, 2 comma 1, 5 comma 1 e 13 l. n. 1089 del 1939, nell'art. 148 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, nell'allegato A l. 30 marzo 1998, n. 88), e a riproporre nell'art. 6 le regole per l'accertamento della culturalità, già contenute negli artt. 1, 2 comma 1, 3 comma 1, 5 comma 1 l. n. 1089 del 1939: «1. [...] il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2 comma 1 lett. a) (*id est*: cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno antropologico) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5 comma 1 (*id est*: regioni, province, comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro). 2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2 comma 1 lett. b) (*id est*: le cose immobili di interesse storico, militare, letterario e genericamente culturale), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati nell'art. 2 comma 1 lett. c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2 comma 4 lett. c) (*id est*: archivi e singoli documenti appartenenti a privati)».

⁽⁸⁾ Sul significato dell'espressione «appartenenza» anziché «proprietà» con riguardo ai beni degli enti pubblici, CAPUTI JAMBRENGHI, *I beni pubblici e d'interesse pubblico*, in AA.VV., *Diritto amministrativo*, a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI MONACO, SCOCA, Bologna, 2001, I, 1114.

⁽⁹⁾ Trattasi di provvedimento amministrativo ac-

certativo costitutivo rientrante nella c.d. discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione; sul punto ALIBRANDI-FERRI, *I beni*, cit., 244 ss.; TAMIOZZO, *La legislazione dei beni culturali e ambientali*, Milano, 1998, 34 ss.; GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Milano, 1993, 485.

⁽¹⁰⁾ Sul punto ALIBRANDI-FERRI, *I beni*, cit., 244.

Dunque, il TUBC all'art. 88 non ha fatto che ribadire quanto esposto in modo frammentario negli artt. 44⁽¹¹⁾, 46⁽¹²⁾, 47⁽¹³⁾ e 49⁽¹⁴⁾ l. n. 1089 del 1939, ossia

– che tutti i beni indicati nell'art. 2 da chiunque e in qualunque modo ritrovati⁽¹⁵⁾ appartengono allo Stato;

– che i beni caratterizzanti interesse artistico storico archeologico ecc. appartenenti a privati da epoca antecedente al 1939 erano soggetti alla procedura della dichiarazione dell'interesse particolarmente importante;

– che i beni caratterizzati dallo stesso interesse, di proprietà regionale, comunale, di altri enti pubblici nonché quelli rinvenuti in epoca successiva al 1939 e quindi appartenenti *ipso iure* allo Stato dovevano considerarsi culturali per il solo fatto di rientrare nelle categorie elencate dall'art. 2, presentando valore dichiarativo⁽¹⁶⁾, e noncostitutivo⁽¹⁷⁾ l'eventuale atto amministrativo che ne attesti la sussistenza.

CASS., SEZ. UN.,
N. 401 DEL 1977
CASS., SEZ. UN.,
N. 2959 DEL 1992

CASS. II GENNAIO
1986

E tale soluzione è stata sempre osservata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità⁽¹⁸⁾.

CASS. 4 FEBBRAIO
1993

CASS. II MAGGIO
1983

PRET. ROMA

15 LUGLIO 1998

La conseguenza in caso di impossessamento illecito (c.d. furto d'arte), è chel'apprensione dal sottosuolo o dai fondali marini di un oggetto di antichità munito delle caratteristiche previste dalla legge integra di per sé il reato in questione, in quanto la culturalità è insita nella *res* (si parla di culturalità *ope legis*); al contrario, laddove risulti mancare il carattere culturale della *res*, sarà ravvisabile il furto comune ai danni del proprietario del fondo depredata o il più lieve reato di appropriazione di tesoro, a seconda della volontarietà o della fortuità del rinvenimento⁽¹⁹⁾.

⁽¹¹⁾ Art. 44 comma 1 in tema di ritrovamento a seguito di ricerche eseguite dallo Stato.

⁽¹²⁾ Art. 46 comma 1 in tema di ritrovamento a seguito di ricerche concesse a terzi.

⁽¹³⁾ Art. 47 comma 3 in tema di ritrovamento a seguito di ricerche autorizzate.

⁽¹⁴⁾ Art. 49 comma 1 per le scoperte fortuite.

⁽¹⁵⁾ «Ritrovate» nel senso di rinvenute a seguito di ricerche, ma anche fortuitamente: in questo senso MARZUOLI, *Articolo 88*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali*, Bologna, 2000, 297.

⁽¹⁶⁾ Arg. ex Cass., sez. un., 27 gennaio 1977, n. 401, in *Giust. civ.*, 1977, I, 1602, che ha riconosciuto il diritto soggettivo dello scopritore ad un premio.

⁽¹⁷⁾ Per la presenza di un giudizio tecnico della pubblica amministrazione, sindacabile davanti al giudice amministrativo, invece: Cass., sez. un., 11 marzo 1992, n. 2959, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2231. Sul punto MARZUOLI, *Articoli 89, 90*, in AA.VV., *La nuova disciplina*, cit., 299 s.

⁽¹⁸⁾ Cass., sez. III, 11 gennaio 1986, Picchiarallo, in *CED Cass.*, n. 171514. Conforme: Cass., sez. III, 8 novembre 1985, Carraro, *ivi*, n. 170991; Cass., sez. III, 5 maggio 1997, Leonelli, *ivi*, n. 208026; Cass., sez. III,

16 dicembre 2003, Petroni, in *Riv. giur. ed.*, 2004, I, 1124 e Cass., sez. III, 24 dicembre 2001, Cricelli, in *Cass. pen.*, 2002, 3858.

⁽¹⁹⁾ Cass., sez. III, 4 febbraio 1993, Gentili, in *CED Cass.*, n. 194297; in *Foro it.*, 1994, II, 631, con nota di BENINI, *Sulla liceità del possesso di oggetti archeologici da parte di privati*; in *CED Cass.*, n. 194297; in *Riv. polizia*, 1994, con nota MACCARI, *Note in tema di furto e ricettazione di beni archeologici*. La distinzione tra reperti archeologici privi di culturalità e beni culturali si deve ad autorevole dottrina (Massimo Severo Giannini, in *primis*), e trova un riscontro normativo nel fatto che l'art. 88 TUBC e l'art. 91 CBC attribuiscono la proprietà statale dei beni di cui agli artt. 2 e 10 rispettivamente, quindi caratterizzati da interesse culturale. Nello stesso senso, in dottrina, CUCCI, *I beni del patrimonio storico e artistico*, in *Foro rom.*, 1985, III, 255; PIOLETTI, *Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro il)*, in *Enc. dir.*, Milano, XXXII, 1982, 398; in giurisprudenza, Cass., sez. III, 11 maggio 1983, Nicoletti, in *Giust. pen.*, 1983, II, c. 570; Cass., sez. II, 16 ottobre 1978, Hecht, in *Mass. pen.*, 1983, 59; Cass., sez. III, 27 aprile 1999, Cipolla, in *Cons. Stato*, 2000, II, 305, per cui oggetto della tutela penale non è qualsiasi cosa

In contrasto con il costante indirizzo interpretativo esposto, la Suprema Corte, nella sentenza sez. III, 27 maggio 2004, Mugnaini ⁽²⁰⁾, chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza del *fumus* del reato di cui all'art. 125 TUBC ha sostenuto essersi verificata una modificazione della disciplina conseguita all'entrata in vigore del CBC di tal che i beni culturali di cui all'art. 10 comma 3 CBC potrebbero essere oggetto di «furto d'arte» «solo allorquando siano stati qualificati come tali nel provvedimento formale dell'autorità amministrativa previsto dall'art. 13» dello stesso codice.

All'uopo la pronuncia ha rilevato che se è vero che l'art. 91 del medesimo testo attribuisce allo Stato le cose «da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini», «l'art. 10 [...] individua i beni culturali utilizzando criteri discretivi che tengono anche conto della natura pubblica o privata del proprietario e in particolare il comma 3 classifica tra i beni culturali — “quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dell'art. 13” — una serie di beni appartenenti a privati (diverse dalle persone giuridiche non aventi fini di lucro), tra i quali sono ricomprese [...] le cose immobili o mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o etnoantropologico particolarmente importante (lett. A)».

Secondo questa impostazione, dunque, non vi sarebbe continuità normativa tra il TULB e il CBC, sul punto, e ai fini della responsabilità per il reato di impossessamento illecito di beni culturali occorrerebbe la previa declaratoria dell'interesse culturale della *res*.

Tuttavia, a ben vedere, la stessa Suprema Corte nella pronuncia del 27 maggio 2004 non si è affatto pronunciata *expressis verbis* in ordine alla culturalità dei beni di appartenenza pubblica. Si è soffermata infatti sulle modalità di tutela penale dei beni culturali di cui all'art. 10 comma 3 CBC, diversi da quelli di appartenenza pubblica di cui all'art. 10 comma 1 CBC, e quindi di proprietà privata, esigendo allo scopo la previa emanazione del provvedimento formale dell'autorità amministrativa previsto dall'art. 13 CBC. Ed in effetti anche in precedenza la tutela penale di tali beni era subordinata alla dichiarazione dell'interesse particolarmente importante (art. 6 TUBC già artt. 2 comma 1, 3 comma 1, 5 comma 1 l. n. 1089 del 1939) ⁽²¹⁾; nulla è detto in sentenza a proposito sui beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, quindi di appartenenza pubblica.

Molteplici sono poi gli argomenti di carattere formale, logico, sistematico, e di

proveniente dall'antichità, essendo richiesto che la cosa abbia un valore e tuttavia non è richiesto un interesse artistico o storico rilevante. *Contra*, FERRI, *Uscita o esportazione illecite*, in AA.VV., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di MANNA, Milano, 2005, 243. Sul punto anche BENINI, *Reperti sul comò*, in *Archeologia viva*, n. 44, 1994, 78 e BENINI, *Sulla liceità*, cit., 639.

Infine, per l'inconfigurabilità di alcun reato, in caso di acquisto di reperti privi di valore, Pret. Roma 15 luglio 1998, Faroni, in *Riv. pen.*, 1999, 378, e in *CED merito*, n. 153699.

⁽²⁰⁾ In *Cass. pen.*, 2005, 2328 e 3451, con nota di CIPOLLA e FERRI, *Il recente codice dei beni culturali e la continuità normativa in tema di accertamento della culturalità del bene*.

⁽²¹⁾ Salvo il caso dell'esportazione: infatti l'art. 10 TUBC nel circoscrivere l'ambito di applicazione di alcune disposizioni (capo II sez. I e II e capo II) ai soli beni per cui fosse intervenuta la notifica, non comprendeva le disposizioni del capo IV (circolazione in ambito internazionale) del testo unico tra quelle oggetto di limitazione e pertanto giustificava l'applicazione delle fattispecie sanzionatorie in tema di esportazione illecita anche nei confronti dei beni culturali di proprietà privata non notificati. Sul punto DEMURO, *Beni culturali*, cit., 211. La situazione non sembra mutata con l'entrata in vigore del CBC: l'art. 174 sanziona penalmente il trasferimento all'estero delle «cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico», senza ulteriore specificazione.

compatibilità costituzionale, a favore della continuità normativa tra CBC, TUBC e legge Bottai, sul punto ⁽²²⁾.

Dunque, due erano e restano le situazioni tipo:

1) se il bene rientrante nelle categorie di cui all'art. 10 CBC è di proprietà privata la disciplina vincolistica e sanzionatoria è subordinata alla dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante (ma lo speciale reato di impossessamento illecito, il c.d. furto d'arte, ora come allora, riguarda i soli beni di appartenenza pubblica);

2) se il bene rientrante nelle categorie di cui all'art. 10 CBC è di appartenenza pubblica, la disciplina vincolistica e sanzionatoria, ora come allora, opera *ipso jure*, almeno finché la verifica di cui all'art. 12 CBC presenti esito negativo.

Invero, la conclusione che il codice dei beni culturali, in nulla innovando rispetto al passato, non abbia ricusato la nozione «realistica» del bene culturale, e quindi non abbia subordinato la repressione penale di coloro che depredano il sottosuolo o i fondali marini ad un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, è stata espressamente confermata dalla giurisprudenza di legittimità in epoca ancor più recente.

In sede penale, la Suprema Corte in sentenza n. 21400 del 15 febbraio 2005, imp. Pavoncelli ⁽²³⁾ ha affermato espressamente che «in tema di beni culturali, il riferimento contenuto nell'art. 2 del d.lg. 22 gennaio 2004 n. 41 alle altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà costituisce una formula di chiusura che consente di individuare il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali e ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte delle autorità competenti».

Nello stesso senso, ancor più risolutamente, anche la Cassazione civile ⁽²⁴⁾: «resta [...] il principio fondamentale per cui fino al compimento della verifica della culturalità — qualora questa dovesse aver esito negativo — le cose sono comunque sottoposte alla legislazione di tutela (art. 12 comma 1) e che la verifica concernente i beni di proprietà pubblica, non si estrinseca in una formale dichiarazione (art. 13 comma 2 codice). [...] Il riconoscimento di culturalità non è provvedimento costitutivo, che si basi sull'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma solo atto di certazione, che rivela prerogative che il bene possiede per le sue caratteristiche».

Né vale desumere il ripudio della concezione realistica di bene culturale e quindi la necessità di una dichiarazione di interesse culturale, anche con riguardo ai reperti archeologici estratti dal sottosuolo o dai fondali marini, dal fatto che il codice del 2004, all'art. 2, nel definire «beni culturali» oltre agli oggetti indicati negli artt. 11 e 12 anche le «altre cose» individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà, ha posto per queste ultime una riserva di legge, dando al legislatore e non al giudice un indirizzo per l'individuazione di beni culturali diversi rispetto a quelli

⁽²²⁾ All'uopo si richiama il contributo menzionato alla nt. 20.

⁽²³⁾ In *CED Cass.*, n. 231638 e in *Cass. pen.*, 2006, 46, con nota critica di PIOLETTI, *Considerazioni sul-*

l'obbligo di denuncia per il privato del trasferimento di beni culturali non notificati.

⁽²⁴⁾ *Cass.*, sez. I, 31 gennaio 2006, Loria, in *AmbienteDiritto.it*.

di cui agli artt. 11 e 12 ⁽²⁵⁾. Infatti, lo stesso art. 2 comma 1 CBC, atto di natura legislativa definisce «beni culturali» le cose immobili e mobili che ai sensi degli artt. 10 e 11 CBC presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico; e, come è noto, l'art. 10 comma 1 del medesimo codice definisce beni culturali «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato [...] che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico» e l'art. 91 CBC chiarisce che «le cose indicate nell'art. 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato». Dunque, i reperti archeologici ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini, in quanto appartenenti allo Stato, e caratterizzati da interesse artistico, storico ecc. rientrano nella categoria normativa di bene culturale di cui all'art. 2 comma 2 prima parte, almeno finché l'interesse culturale non sia formalmente escluso ex art. 12 CBC. Un *quid* ben distinto dalle «altre cose» idonee a costituire bene culturale ex art. 2 comma 2 (*in cauda*) CBC in forza di un provvedimento amministrativo e in quanto caratterizzate dagli indici individuati da futura legge.

Resta pertanto confermato che il CBC:

– in tema di modalità di individuazione dei beni culturali e di accertamento della culturalità nulla ha innovato rispetto al TUBC e alla l. n. 1089 del 1939, se si esclude lo sforzo di sintesi che ha portato ad includere in un solo articolo ciò che prima era distribuito in norme distinte;

– quanto alla tipologia dei beni culturali, ha distinto tra beni appartenenti a Stato, regioni, province, altri enti pubblici e associazioni private senza fine di lucro, da un lato e beni appartenenti ai privati dall'altro ⁽²⁶⁾;

– quanto alle modalità di individuazione dei beni, ha ribadito la «presunzione di culturalità» dei primi, almeno fino alla verifica di cui all'art. 12 ⁽²⁷⁾ e la necessità della espressa «dichiarazione» mediante provvedimento amministrativo, con riferimento ai secondi ⁽²⁸⁾;

– quanto alla appartenenza delle cose «ritrovate», ha fatto rientrare tra i beni culturali «presunti», di proprietà dello Stato a titolo originario, gli oggetti rinvenuti nel sottosuolo e sui fondali marini ⁽²⁹⁾.

La conseguenza, in tema di ricettazione, è che commette tale reato colui che acquista o riceve beni culturali provento del reato di illecito impossessamento (art. 176 CBC

⁽²⁵⁾ In tal senso, PIOLETTI, *Considerazioni*, cit.

⁽²⁶⁾ Sulla continuità sostanziale tra il nuovo art. 10 e gli artt. 2, 3 e 4 TUBC, al di là della semplificazione topografica, PASTORI, *Articolo 10. Beni culturali*, in AA.VV., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di CAMMELLI, cit., 109.

⁽²⁷⁾ Con la particolarità che in precedenza i soggetti pubblici diversi dallo Stato concorrevano all'individuazione del carattere culturale mediante la presentazione degli elenchi e delle denunce; attualmente la verifica è disposta dal Ministero anche *ex officio* — si spera in questo modo che la presunzione di culturalità sia meno provvisoria — e riguarda altresì i beni dello Stato). Sulle differenze tra il precedente sistema della individuazione dei beni culturali pubblici mediante elenchi e denunce, e l'attuale mecca-

nismo della verifica SCIULLO, *Articolo 12. Verifica dell'interesse culturale*, in AA.VV., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di CAMMELLI, 113.

⁽²⁸⁾ Con riferimento ai beni culturali privati, parla *apertis verbis* di continuità rispetto al t.u. del 1999, MAGLIERI, *Articolo 13. Dichiarazione dell'interesse culturale*, in AA.VV., *Il codice dei beni culturali, e del paesaggio*, a cura di CAMMELLI, Bologna, 2004, cit., 119.

⁽²⁹⁾ Sulla continuità normativa tra il comma 1 dell'art. 91 CBC e l'art. 88 TUBC e tra il comma 2 dell'art. 91 CBC e l'art. 29 l. n. 1089 del 1939 in tema di rinvenimenti nei materiali di recupero, MARZUOLI, *Articolo 91*, in AA.VV., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di CAMMELLI, cit., 379 s.

già art. 125 TUBC e art. 67 l. n. 1089 del 1939); la prova che spetta alla pubblica accusa, riguarda, sul punto, l'interesse archeologico.

D'altra parte, integra ricettazione anche l'acquisto di *res* priva del requisito della culturalità, perché di carattere seriale e comunque priva di pregio, posto che il relativo impossessamento, come si è visto integra furto aggravato dalla violenza sulle cose, ai danni del proprietario del fondo saccheggiato o appropriazione del tesoro *ex* art. 647 c.p., se posti in essere dallo stesso proprietario del terreno ⁽³⁰⁾.

4. (segue): IL PROBLEMA DELLA PROVA DELLA ILLICITÀ DELL'IMPOSSESSAMENTO DI REPERTI ARCHEOLOGICI

Un'altra questione, invero ancor più dibattuta, afferente al reato di impossessamento di beni culturali e quindi, indirettamente, alla relativa ricettazione, attiene alla prova del reato. Infatti, una volta chiarito che a partire dal 1939 ed anzi, *rectius*, fin dal 1909 ⁽³¹⁾, ogni reperto archeologico rinvenuto nel sottosuolo appartiene allo Stato a titolo originario, *ex* art. 826 c.c., si discute, ai fini della prova del reato di impossessamento, se spetti alla pubblica accusa la prova del rinvenimento in epoca successiva al 1909, oppure se sia posta a carico dell'imputato del reato di illecito impossessamento la prova che la scoperta è avvenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. 20 giugno 1909, n. 364.

Proprio in forza della presunzione (*iuris tantum*) di proprietà statale, e della situazione di fatto per cui da tempo ogni scoperta di un certo rilievo viene pubblicata e ancor prima corredata da opportuni studi comparativi, sicché, in mancanza, i reperti archeologici oggetto dell'imputazione si presumono di recente e clandestina scoperta, e quindi si forma una presunzione di provenienza delittuosa, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per decenni, è stato nel senso di pretendere dal detentore la prova del legittimo acquisto ⁽³²⁾, così attirandosi le critiche della dottrina prevalente, contraria ad ogni tipo di inversione dell'onere della prova in materia penale ⁽³³⁾.

CASS., SEZ. UN.,
27 GIUGNO 1918

CASS. 17 DICEMBRE
1982
APP. FIRENZE
14 APRILE 1992
CASS. N. 10355
DEL 1995

⁽³⁰⁾ Cass., sez. III, 4 febbraio 1993, Gentili, cit.

⁽³¹⁾ In quanto la l. 20 giugno 1909, n. 364 all'art. 15 attribuiva allo Stato italiano la proprietà dei reperti di nuova scoperta, così estendendo al Regno di Italia la disposizione vigente fino al 1870 nello Stato pontificio (editto Pacca del 7 aprile 1820). Per la non configurabilità del reato di ricettazione, con riferimento a reperti rinvenuti tra il 1909 e il 1939, invece, AVILA, *Il possesso dei beni archeologici tra garanzie costituzionali e presunzione di colpevolezza nella giurisprudenza della Suprema Corte*, in *Cass. pen.*, 2001, 980, per la quale la legge del 1909 sanciva la proprietà pubblica dei reperti rinvenuti in seguito a ricerche archeologiche effettuate dalla autorità competente, ma nulla disponeva con riferimento ai beni rinvenuti in scavi svolti da enti o da privati e ai beni scoperti fortuitamente; inoltre la legge del 1909 incriminava la omessa denuncia di scoperta fortuita e la ricerca abusiva, ma non anche l'impossessamento delle cose ritrovate; né era possibile applicare la norma sul furto, mancando il requisito dello spossessamento del legittimo

proprietario (in quanto ignaro della stessa esistenza della *res inventa*). Nel senso tuttavia della onnicomprensività della proprietà statale dei reperti archeologici tratti dal sottosuolo, dopo il 1909, comunque rinvenuti, già Cass., sez. un., 27 giugno 1918, Min. istruz. pubblica c. Schiappa, in *Foro it.*, 1918, I, 869.

⁽³²⁾ Cass., sez. II, 17 dicembre 1982-16 luglio 1983, Waldner, in *CED Cass.*, n. 160010; conforme: Cass. 29 ottobre 1973, Fedele, in *Foro it.*, 1974, II, 396; Cass., sez. II, 8 gennaio 1980, Schiavo, in *Rep. Foro it.*, 1981, voce *Antichità*, n. 45; Cass., sez. II, 13 dicembre 1983, Di Ruvo, in *Rep. Foro it.*, 1985, voce *Antichità*, n. 84 e in *CED Cass.*, n. 162631; Cass., sez. II, 5 ottobre 1984, Ponti, in *Riv. pen.*, 1985, p. 804; in *CED Cass.*, n. 167789 e in *Cass. pen.*, 1986, 488; Cass., sez. II, 27 giugno 1995 n. 12087, Dal Lago, in *CED Cass.*, n. 203105; in *Giust. pen.*, 1996, II, 577 e in *Cass. pen.*, 1997, 515; Cass., sez. II, 21 novembre 1997, Amorelli, in *Cass. pen.*, 2001, 1587.

Nella giurisprudenza di merito, App. Firenze 14 aprile 1992, Gentili, in *Foro it.*, 1993, I, 632. In sede

Invero il TUBC prima (art. 88) e il CBC poi (art. 91) hanno confermato il principio del tendenziale monopolio statale del controllo sulla cultura⁽³⁴⁾, accolto dalla legge del 1909 e confermato dalla legge del 1939.

E tuttavia a più riprese durante gli anni '90 e nel decennio in corso la Suprema Corte, pur confermando che lo Stato ha il dominio preminente sul sottosuolo archeologico, e quindi le cose mobili di interesse archeologico rinvenute fortuitamente o a seguito di ricerche appartengono allo Stato fin dal loro rinvenimento, ha modificato quel consolidato indirizzo interpretativo, in modo da escludere la presunzione di illiceità del possesso in capo al privato e quindi la trasformazione per via giudiziaria del reato di impossessamento e della relativa ricettazione di reperti archeologici nel reato di abusiva detenzione degli stessi⁽³⁵⁾.

In particolare, la constatazione che il monopolio statale in materia archeologica opera solo dal 1909, e quindi il rinvenimento può essere anteriore all'entrata in vigore della l. 20 giugno 1909 (ed anzi vi sono argomenti per ritenere alquanto probabile la provenienza da scavi non recenti⁽³⁶⁾), con conseguente trasmissione della *res* per via ereditaria; ovvero che il reperto può essere pervenuto nel possesso del proprietario del terreno, del concessionario, dello scopritore a titolo di premio, secondo le quote previste dagli artt. 15, 17, 18 l. n. 364 del 1909, 44, 46, 47 e 49 l. n. 1089 del 1939, 89 TULB e 95

CASS. 7 GIUGNO

1999

CASS. 15 FEBBRAIO

2006

APP. BOLOGNA

12 GENNAIO 1994

civile, Cass. sez. I, 2 ottobre 1995, n. 10355, Min. beni culturali c. Torno, in *Foro it.*, 1995, I, 2786-2791, con nota di BENINI, per cui l'*inventio* in data posteriore al 1909 non rientra nel *thema probandum* dello Stato-attore e piuttosto spetta al privato convenuto la prova del rinvenimento anteriore al 1909.

Contra, nel senso dell'inesistenza di una presunzione di illegittimità del possesso di beni archeologici da parte del privato, Cass., sez. III, 4 febbraio 1993, Gentili, cit. che rilevava come le ipotesi di reato di mero sospetto nelle quali il possessore deve giustificare la legittimità del possesso erano espressamente previste dalla legge, mentre la legge penale speciale nulla disponeva in proposito. Ancor prima, nel senso dell'appartenenza allo Stato di quei soli beni archeologici non acquistati legittimamente da enti o privati, Cass., sez. II, 16 ottobre 1978, Pechi, cit., e Cass., sez. II, 16 ottobre 1978, Hecht, cit. Conformemente, nella giurisprudenza di merito, Trib. Perugia 3 marzo 1971, Di Gemma, in *CED merito*, n. 820174; Trib. Lucca 16 luglio 1979, Raffaelli, *ivi*, n. 800186; Trib. Bologna 17 febbraio 1981, Rabbi, in questa *Rivista*, 1983, I, 198; App. Roma 28 febbraio 1987, Pellicani, in *CED merito*, n. 870490 e App. Bologna 12 gennaio 1994, Massari, in *Giust. pen.*, 1994, II, 406.

⁽³³⁾ MAZZA, *Sulla inammissibilità della presunzione di provenienza delittuosa delle cose di antichità e d'arte*, in *Riv. polizia*, 1976, 557; ROTILI, *La tutela penale delle cose di interesse artistico e storico*, Napoli, 1978, 162; FALCONE, *In tema di presunzione di possesso illegittimo di cose d'antichità e d'arte*, in *Riv. pen.*, 1986, 67; PIOLETTI, *La tutela penale*, cit.,

449; PIOLETTI, *Sulla probatio diabolica della legittimità del possesso di cose d'interesse archeologico* (Nota a Cass., sez. II pen., 27 giugno 1995), in *Cass. pen.*, 1997, 517 ss. *Contra*, nel senso della rilevanza del possesso delle cose di antichità, ai fini della prova del reato di illecito impossessamento, BENINI, *Sulla liceità*, cit., 639.

⁽³⁴⁾ ANIS, *Beni culturali e città d'arte*, in *Pol. del dir.*, 1988, 526.

⁽³⁵⁾ Cass., sez. III, 4 febbraio 1993, Gentili, cit. Nello stesso senso, Cass., sez. II, 7 giugno 1999, Cilia, in *Cons. Stato*, 2000, II, 94; in *Cass. pen.*, 2000, 151, con nota di FIORINO, *Osservazioni sulla presunzione di illiceità del possesso privato di cose di antichità e d'arte* e in *Riv. polizia*, 2000, 31, con nota di MASI, *Ancora sulla prova del legittimo possesso di cose d'interesse archeologico*. Inoltre, nello stesso senso, in via di principio, Cass., sez. III, 16 marzo 2000, Dulcimascolo, in *Cass. pen.*, 2001, 973, nonché Cass., sez. III, 27 maggio 2004, Mugnaini, cit.; nonché da ultimo Cass., sez. III, 15 febbraio 2006, Salvo, in *CED Cass.*, n. 233926.

⁽³⁶⁾ SPAFFORD, *La ricettazione per via ereditaria di materiale archeologico nella recente giurisprudenza del Tribunale di Roma*, in *Cass. pen.*, 2002, 2913, ritiene che oltre il 70% dei rinvenimenti avvenuti in Italia sia databile al XVIII e al XIX secolo e ricorda la moda antica e moderna per il collezionismo di cose antiche, tale da dar luogo a *topoi* letterari. Sulla frequenza del possesso di beni archeologici *ab immemorabili*, Cass., sez. III, 11 maggio 1983, Nicoletti, cit.

CBC⁽³⁷⁾; ovvero che la *res* di interesse archeologico può essere stata devoluta secondo la procedura prescritta dagli artt. 83 e ss. r.d. n. 363 del 1913 o ai sensi degli artt. 24 e 25 l. n. 1089 del 1939⁽³⁸⁾ (o dagli artt. 55 comma 1 lett. a) TUBC); ovvero che l'oggetto, sia pure d'età greco-romana, può essere stato rinvenuto all'esito di scavi effettuati fuori dell'Italia in uno qualsiasi dei siti mediterranei⁽³⁹⁾ o comunque acquistato all'estero⁽⁴⁰⁾, ha indotto giurisprudenza e dottrina ad escludere l'esistenza nell'ordinamento giuridico italiano di una generalizzata presunzione di illiceità del possesso privato⁽⁴¹⁾. Di ciò costituirebbe ulteriore conferma l'assenza di una norma generale escludente la libera circolazione di reperti archeologici⁽⁴²⁾ nonché la norma contenuta nell'art. 2 l. n. 1062 del 1971 che nell'imporre a «coloro che esercitano attività di vendita al pubblico o di esposizione al fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico» l'obbligo di attestare la provenienza di quanto ceduto, legittimerebbe la prevalenza dell'acquisto di reperti archeologici da parte dei privati a titolo derivativo sull'acquisto a titolo originario statale, a meno di vanificare il tenore della disposizione citata⁽⁴³⁾.

Dall'inesistenza della presunzione summenzionata e del suo presupposto di fatto, *l'id quod plerumque accidit*; dalla incostituzionalità di un effetto ablativo surrettizio della proprietà privata, in violazione dell'art. 42 Cost.⁽⁴⁴⁾, dalla necessità di non imporre all'imputato una *probatio diabolica*⁽⁴⁵⁾, come tale lesiva dell'art. 24 Cost.⁽⁴⁶⁾; dall'impossibilità di equiparare il mero possesso di cose antiche alla condotta dinamica sanzionata dalla legge (l'impossessamento)⁽⁴⁷⁾; dalla progressiva scomparsa dei reati in cui opera l'inversione dell'onere della prova (reati sospetto) a causa dell'incompatibilità con il sistema costituzionale⁽⁴⁸⁾; dalla mancanza nel caso di specie dei requisiti propri di quella tipologia di reato (una relazione di fatto tra *res* e soggetti caratterizzati

C. COST.

17 OTTOBRE 1996,

N. 370

⁽³⁷⁾ In tal senso, già Trib. Lucca 16 luglio 1979, Raffaelli, cit.; App. Bologna 12 gennaio 1994, in questa Rivista, 1994, 481 e in *CED merito*, n. 310494.

⁽³⁸⁾ Se l'art. 823 c.c. prescrivendo l'inalienabilità dei beni demaniali ha abrogato implicitamente l'art. 24 legge del 1939, l'art. 828 c.c. stabilisce unicamente la non sottraibilità alla loro destinazione dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici, così confermando la possibilità di alienazione dei beni mobili di antichità e arte di proprietà pubblica. Sul punto, DI VICO, *Sul possesso ingiustificato dei beni culturali*, in *Cass. pen.*, 2001, 1593, nota 22.

⁽³⁹⁾ Trib. Perugia 3 marzo 1971, Di Gemma, cit., in cui l'imputato, trovato in possesso di monete romane, fu assolto a causa della mancanza della prova della provenienza delle medesime monete dall'Italia, potendo esse «ben provenire da qualunque parte dell'impero romano».

⁽⁴⁰⁾ Trib. Bologna 17 febbraio 1981, Rabbi, cit.

⁽⁴¹⁾ Addirittura perviene alla conclusione per cui l'appartenenza statale dei beni culturali costituirebbe una eccezione e non una regola, LEMME, *Riflessioni sul testo unico dei beni culturali*, in *Il giornale dell'arte*, 2000.

⁽⁴²⁾ AVILA, *Il possesso*, cit., 985.

⁽⁴³⁾ PIOLETTI, *Sulla probatio*, cit., 518.

⁽⁴⁴⁾ Cass., sez. II, 7 giugno 1999, Cilia, cit.

⁽⁴⁵⁾ Anche in considerazione delle modalità informali della procedura di assegnazione della quota ex artt. 13 ss. r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, principale causa di cessione in proprietà delle cose di interesse archeologico rinvenute dopo il 1909 (PIOLETTI, *Patrimonio*, cit., 401, nt. 73); ovvero della facilità di smarrimento del relativo documento (Cass., sez. II, 7 giugno 1999, Cilia, cit.).

⁽⁴⁶⁾ In questo senso, Cass., sez. II, 7 giugno 1999, Cilia, cit.

⁽⁴⁷⁾ DI VICO, *Sul possesso*, cit., 1598.

⁽⁴⁸⁾ Si consideri C. cost. 17 ottobre 1996, n. 370, in *Foro it.*, 1997, I, 1695 ss. che ha dichiarato illegittimo l'art. 708 c.p.; C. cost. 9 febbraio 1994, in *Giur. cost.*, 1994, I, 271 s. che ha dichiarato illegittimo l'art. 12 *quinquies* d.lg. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992, n. 356. Sul contrasto dei reati di sospetto con il principio di offensività, MICHELETTI, *Una sentenza di incostituzionalità sopravvenuta per inadeguatezza della tutela in materia di reati di sospetto*, in *Giur. cost.*, 1996, 3374; sul contrasto dei reati di sospetto con l'intero impianto della Costituzione, COPPI, *Osservazioni sui reati di sospetto e in particolare sul possesso ingiustificato di valori*, in *Giur. cost.*, 1968, 1708.

da uno *status* personale) ⁽⁴⁹⁾; dall'assenza di indizi della volontà legislativa di introdurre un caso di inversione dell'onere della prova ⁽⁵⁰⁾, eccezionale nel sistema processuale penalistico ispirato al principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato ⁽⁵¹⁾ deriva che l'accusa resta onerata della dimostrazione della illegittimità del possesso dei reperti archeologici, ossia del fatto che si verte in oggetti scavati e appresi (ritrovati) in Italia dopo il 1909, pertanto — ai fini della ricettazione — provento del reato di impossessamento di beni culturali ⁽⁵²⁾.

TRIB. MILANO
28 GENNAIO 2000

I sostenitori della tesi contraria alla presunzione di provenienza delittuosa escludono che tale prova da parte della pubblica accusa sia impossibile; all'uopo, evidenziano che, a parte i mezzi di prova dichiarativi e tecnici e la chiamata in correità, varia è la tipologia degli indizi della illegittimità del possesso, *ex art. 192 c.p.p.*, scaturenti:

— dalle caratteristiche degli oggetti stessi: la condizione delle cose denotanti il recente rinvenimento ⁽⁵³⁾, il numero rilevante e indifferenziato ⁽⁵⁴⁾, l'occultamento ⁽⁵⁵⁾, il fatto di non essere mai stati studiati in precedenza ⁽⁵⁶⁾, l'alto valore culturale ⁽⁵⁷⁾,

APP. ROMA
26 SETTEMBRE 1988

⁽⁴⁹⁾ Di VICO, *Sul possesso*, cit., 1598.

⁽⁵⁰⁾ Sul punto, in dottrina, MACCARI, *Note*, cit., 414; e in giurisprudenza, Cass., sez. III, 7 giugno 1999, Cilia, cit.

⁽⁵¹⁾ AVILA, *Il possesso*, cit., 977 s.

⁽⁵²⁾ In tal senso già Cass., sez. III, 4 febbraio 1993, Gentili, cit., e dopo Cass. 17 giugno 1999, Cilia nella giurisprudenza di merito: Trib. Milano 28 gennaio 2000, in *Foro ambr.*, 2000, 321; Trib. Roma 21 giugno 2001, Pincus, in *Cass. pen.*, 2002, 2906, con nota di SPAFFORD, *La ricettazione*, cit. In dottrina, in adesione alla *nouvelle vague* ermeneutica della Suprema Corte, FIORINO, *Osservazioni*, cit., 155; AVILA, *Il possesso*, cit.; DI VICO, *Sul possesso*, cit.; VITELLI, *Il furto archeologico: nuova fattispecie e vecchi problemi interpretativi*, in *Beni e attività culturali*, 2001, n. 2, 209 s.; SPAFFORD, *La ricettazione*, cit.; DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Milano, 2008, 131; MANES, *La tutela penale*, in AA.VV., *Il diritto dei beni culturali*, a cura di BARBATI, CAMMELLI-SCIULLO, Bologna, 2003, 233; VOLPE, *Manuale di legislazione dei beni culturali. Storia e attualità*, Padova, 2005, 318 s. *Contra*, FERRI, *Brevi cenni sulla buona e mala fede nei rapporti concernenti i beni culturali*, in AA.VV., *La circolazione illecita delle opere d'arte*, Atti del 6 convegno internazionale, in *Bollettino di numismatica*, suppl. n. 36, 2001, 337 ss.

⁽⁵³⁾ Cass., sez. III, 4 febbraio 1993, cit.; si fa riferimento alla detenzione di reperti frammentati e sporchi di terra, ovvero la presenza di decorazioni sovradipinte, di per sé particolarmente evanidi (App. Roma 26 settembre 1988, Rinaldi, rich. da AVILA, *Il possesso*, cit., 990).

⁽⁵⁴⁾ Cass., sez. III, 16 marzo 2000, Dulcimascolo, cit.

⁽⁵⁵⁾ Cass., sez. III, 16 marzo 2000, Dulcimascolo, cit.

⁽⁵⁶⁾ FERRI, *Il traffico illecito di reperti archeolo-*

gici in ambito interno ed internazionale, in AA.VV., *Traffico illecito del patrimonio archeologico - Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto*, Atti del convegno Roma 25-28 giugno 2001, in *Bollettino di numismatica*, supplemento, 2001, 132 s.: «va evidenziato come per gli oggetti di considerevole valore culturale ed economico, la stessa circostanza che il reperto non sia stato mai studiato e pubblicato nei consueti ambiti scientifici sarà altrettanto sicuro elemento che depone per il clandestino ed illegittimo acquisto prima e per l'illecita esportazione poi. [...] in altri termini la globalizzazione dell'informazione e l'interesse ormai mondiale — talora anche diffuso negli ambiti non propriamente scientifici — conduce a ritenere che ogni acquisizione e scoperta di un certo rilievo, se legittima, venga doverosamente pubblicata e ancor prima corredata con gli opportuni studi comparativi. In mancanza di tali informazioni e scientifici accertamenti diviene evidente come i reperti archeologici di cui si viene a contestare il lecito possesso siano con tutta probabilità di recente e clandestina scoperta».

⁽⁵⁷⁾ Cass., sez. III, 16 marzo 2000, Dulcimascolo, cit.; nonché, limitatamente ai beni di eccezionale importanza, LEMME, *Sul reato di ricettazione di reperti archeologici*, in AA.VV., *Traffico illecito*, cit., 407: «*Transeat*, se, quando si va a casa di questo XY, si trova un reperto archeologico di straordinaria importanza come il vaso di Eufronio, la phiale d'oro, che è stata recuperata dai Carabinieri di New York; in questi casi è giusto dire: tu hai un oggetto di questa importanza, tu non puoi comprartelo alla chetichella, devi avere dei documenti che comprovano l'acquisto, che comprovano la data dello scavo che comprovano la provenienza. Si tratta di oggetti che valgono centinaia di milioni di dollari, e quindi non possono essere acquistati come una monetina illegibile o cose di questo genere».

TRIB. ROMA (nonché, per i mercanti d'arte), l'omessa annotazione nei registri commerciali ⁽⁵⁸⁾, l'omessa catalogazione ⁽⁵⁹⁾, la descrizione dei reperti in condizioni e in ambiti non scientifici, il restauro con tecniche moderne ma non corrispondenti ai canoni ufficiali ⁽⁶⁰⁾;

— dalle caratteristiche dei possessori: personalità e condizioni di vita, modalità di acquisto ⁽⁶¹⁾.

CASS. 5 OTTOBRE 1989 In tale situazione, il contegno processuale dell'imputato e in particolare la mancanza di giustificazione del possesso costituisce elemento integrativo di chiusura dell'impianto probatorio ⁽⁶²⁾.

Diversamente, sarà sufficiente per escludere il reato presupposto e quindi anche la ricettazione, l'aver sollevato il dubbio «sulla data del rinvenimento del bene ovvero sulla liceità dell'acquisto a titolo di quota premio, in quanto proprietario dell'immobile in cui sono avvenute ricerche archeologiche autorizzate o in quanto beni ritrovati dai propri avi tanto tempo prima, durante i lavori di aratura del terreno e poi ricevuti per successione ereditaria» ⁽⁶³⁾.

Costituisce riprova della attualità del dibattito il fatto che di recente la Suprema Corte è tornata sull'argomento, in un caso ribadendo che le situazioni in cui è consentita la proprietà privata dei reperti archeologici costituiscono deroghe al principio generale per cui vale la proprietà statale e tali deroghe necessitano pertanto di rigorosa prova ⁽⁶⁴⁾, in altre pronunce confermando che la prova della illegittima provenienza dei beni di interesse archeologico non è carico dell'imputato, bensì della pubblica accusa ⁽⁶⁵⁾. Appare indicativo della massima incertezza, il fatto che una sentenza del 2004 abbia fatto a meno di pronunciarsi sul punto ⁽⁶⁶⁾.

CASS. 28 APRILE 2004 Vi sono pertanto tutte le condizioni per un intervento dirimente delle Sezioni Unite.

5. LA CONDOTTA DI RICETTAZIONE

CASS. 20 FEBBRAIO 1971 Come è noto, la condotta costitutiva del reato di ricettazione consiste — oltre che nell'intromissione e nell'occultamento — nell'acquisto o nella ricezione, da intendersi in senso ampio, come qualsiasi negozio ⁽⁶⁷⁾ o fatto giuridico che comporti l'acquisizione

⁽⁵⁸⁾ Trib. Roma 28 novembre 2001, Tuena, in *Cass. pen.*, 2002, 2910, con nota di SPAFFORD, *La ricettazione*, cit.

⁽⁵⁹⁾ FERRI, *Brevi cenni alla buona e mala fede nei rapporti concernenti i beni culturali*, in AA.VV., *La circolazione illecita delle opere d'arte. Principio di buona fede*, Atti del 6 convegno internazionale, Roma 12-16 giugno 2000, in *Bollettino di numismatica*, supplemento, 2000, 337.

⁽⁶⁰⁾ FERRI, *Uscita*, cit., 242.

⁽⁶¹⁾ SPAFFORD, *La ricettazione*, cit., 2914.

⁽⁶²⁾ In dottrina, FIORINO, *Osservazioni*, cit., 158; in giurisprudenza, Cass., sez. VI, 5 ottobre 1989, Menoncello, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Prova penale*, n. 2 per cui la carenza e l'illogicità delle ragioni addotte dall'imputato costituisce indizio di responsabilità.

⁽⁶³⁾ AVILA, *Il possesso*, cit., 991, la quale ha aspra-

mente criticato il pronunciamento della Suprema Corte, sez. III, 16 marzo 2000, Dulcimascolo, cit., che pur riaffermando l'onere del pubblico ministero di provare la illegittimità del possesso da parte dell'imputato tuttavia ha ritenuto che la prova dell'illecito impossessamento può dirsi raggiunta in ragione del solo numero degli oggetti e del loro pregio, così attribuendo rilevanza penale al solo possesso in quanto tale.

⁽⁶⁴⁾ Cass., sez. IV, 1 febbraio 2005, Mirabella, in *CED Cass.*, n. 231255.

⁽⁶⁵⁾ Cass., sez. III, 27 maggio 2004, Mugnaini, cit.; Cass., sez. III, 15 febbraio 2006, Salvo, cit.

⁽⁶⁶⁾ Cass. 28 aprile 2004, Paleologo, in *CED Cass.*, n. 229427.

⁽⁶⁷⁾ Cass., sez. II, 20 febbraio 1971, Cavallo, in *CED Cass.*, n. 116763.

del possesso della cosa proveniente da reato ⁽⁶⁸⁾. Si discute in dottrina e giurisprudenza se la condotta ricettatoria di beni culturali presenti peculiarità tali da escludere alcune delle ordinarie modalità di manifestazione del reato. CASS. 29 APRILE 1987

In particolare si è dubitato sulla configurabilità della ricettazione di beni culturali per via ereditaria. Ancora recentemente due pronunce del Tribunale di Roma hanno concluso per la compatibilità in linea astratta tra l'acquisto per via ereditaria di reperti archeologici e l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p. ⁽⁶⁹⁾. La dottrina, al contrario, nel commentare quelle sentenze, ha dubitato sulla possibilità che l'acquisto *mortis causa* realizzi il reato in esame, evidenziando che il chiamato all'eredità, nel momento in cui assume la qualità di erede, anche con comportamento tacito, succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compreso il possesso della *res* di illecita provenienza, a prescindere da una propria condotta volontariamente diretta ad acquistarla o riceverla; addirittura il legatario acquista la proprietà della cosa per il solo fatto della volontà testamentaria altrui, al momento della morte del testatore ⁽⁷⁰⁾.

Invero, se si analizza il solo elemento oggettivo del reato, nulla esclude che nell'ampio concetto di «acquisto» di cui all'art. 648 c.p. possa rientrare anche l'acquisto *mortis causa*. In tal senso, un consolidato filone giurisprudenziale, che si rifà all'opinione maggioritaria in dottrina secondo cui il termine «acquistare» non si può intendere limitato alla compravendita di diritto privato, ma va inteso in senso atecnico come riferito ad ogni atto, tra vivi o *mortis causa* idoneo a far conseguire a taluno il possesso o comunque la disponibilità della cosa di provenienza delittuosa ⁽⁷¹⁾. D'altra parte, l'acquisto *mortis causa*, proprio per il fatto di derivare da un atteggiamento meramente passivo, non può essere inquadrato nel pur ampio concetto di impossessamento *sub* art. 176 CBC ⁽⁷²⁾. CASS. 16 MAGGIO 1991
PRET. VIBO VALENTIA
18 MARZO 1998

Altra questione afferisce all'elemento soggettivo della ricettazione ereditaria ed è evidente che può verificarsi una discrasia tra la realizzazione dell'elemento oggettivo e la maturazione dell'elemento soggettivo; infatti, se l'«acquisto» coincide per legge con l'accettazione dell'eredità, l'effettiva consapevolezza dell'acquisizione del possesso della *res* delittuosa può intervenire successivamente (e ciò avviene sempre in caso di accettazione tacita, o di accettazione legale per effetto del mancato compimento dell'inventario nei tre mesi: art. 485 comma 3 c.c.).

⁽⁶⁸⁾ Cass., sez. I, 15 settembre 1983, Lutz, in *CED Cass.*, n. 160213; Cass., sez. II, 29 aprile 1987, Tamborrino, in *CED Cass.*, n. 177185. Nello stesso senso parte della dottrina (SALTELLI-ROMANO DI FALCO, *Il nuovo codice penale italiano*, IV, Torino, 1938, 538; BRUNO, *Sulla nozione di acquisto nel reato di ricettazione*, in *Foro it.*, 1951, II, 183). Altra dottrina invece tende a distinguere, definendo «acquisto» l'effetto giuridico di ogni atto idoneo a far rientrare la cosa nella sfera giuridico patrimoniale dell'agente a titolo di proprietà, originaria o derivativa (GIANNITI, *Sulla nozione del termine ricevere rispetto al delitto di ricettazione*, in *Giur. it.*, 1973, II, 274) e «ricezione» ogni atto di acquisizione della cosa non *uti dominus* bensì a titolo diverso, ad es. di garanzia, di godimento ecc. Altra dottrina identifica nell'«acquisto» il

solo effetto della compravendita (ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Milano, 1986, 361; VANNINI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1949, 234; ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, Milano, 1935, 610), di tal che per ricezione dovrà intendersi ogni altro negozio che comporti l'acquisto della proprietà, del possesso e della detenzione.

⁽⁶⁹⁾ Trib. Roma 28 novembre 2001, Tuena, cit.; Trib. Roma 21 giugno 2001, Pincus, cit.

⁽⁷⁰⁾ SPAFFORD, *La ricettazione*, cit., 2916.

⁽⁷¹⁾ Cass. 17 aprile 1962, Puntari, in *Rep. Foro it.*, 1962, voce *Ricettazione*; Cass. 16 maggio 1991, Pezzini, *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Ricettazione*; Pret. Vibo Valentia 18 marzo 1998, Caronte, in *Foro it.*, 1998, II, c. 477.

⁽⁷²⁾ Cass., sez. III, 15 febbraio 2006, Salvo, cit.

Inoltre, per il fatto che oltre alla consapevolezza è richiesta la volontà della condotta criminosa e l'accettazione è atto necessario ad acquistare sia i beni di provenienza lecita sia i beni di natura delittuosa, e sono nulle sia la rinuncia parziale sia l'accettazione parziale, ne consegue che l'elemento soggettivo si realizza allorché l'erede compie un qualsiasi comportamento che dimostri la volontà di mantenere nella propria disponibilità il bene illecito (ad es. l'uso, la disposizione, la ritenzione).

Infine, occorre la consapevolezza della natura delittuosa della *res devoluta mortis causa*, a titolo di dolo diretto o anche solo eventuale; il dubbio sul punto, come è noto, impone al giudice la formula assolutoria *ex art. 530 comma 2 c.p.* (sul punto v. *infra*).

6. L'ELEMENTO SOGGETTIVO

Come è noto il reato di ricettazione richiede un doppio dolo, la consapevolezza e volontà di acquistare e ricevere (o occultare o intromettersi nell'acquisto) cose di provenienza delittuosa; e il fine di procurare a sé o altri un profitto.

In giurisprudenza e dottrina è dato riscontrare un orientamento che esclude la compatibilità tra ricettazione e dolo eventuale, in quanto l'elemento psicologico della ricettazione richiederebbe la piena consapevolezza della provenienza illecita dei beni; in tal senso, *ex pluribus*, Cass. 14 maggio 1991, Castelli ⁽⁷³⁾ ove si specifica che il dubbio sulla illecita provenienza dei beni integra la fattispecie di cui all'art. 712 c.p. Di segno contrario il filone interpretativo che afferma la sussistenza del reato *de quo* anche quando affacciandosi nell'agente il dubbio circa la provenienza illecita del bene questi abbia agito egualmente accettandone il rischio, in conformità alle regole generali, e costituendo l'incauto acquisto un reato colposo ⁽⁷⁴⁾. Per una terza impostazione, priva di seguito in giurisprudenza, giacché la fattispecie dell'art. 712 c.p. pone requisiti particolari da cui possa desumersi la provenienza delittuosa (qualità, condizione dell'offerente, entità del prezzo), nell'ipotesi in cui il dubbio sulla legittima provenienza nasca da altri elementi, quali ad es. la confidenza di un conoscente o la confessione di un terzo in ordine ad una cosa che per qualità, condizione di chi offre ed entità del prezzo appaia del tutto legittima, il dolo eventuale potrebbe essere ipotizzabile ⁽⁷⁵⁾.

È evidente che la problematica generale del sospetto circa la provenienza delittuosa si riverbera anche nella materia dei beni culturali. E così, accanto a pronunce che richiedono, in capo all'acquirente, non solo la consapevolezza piena del rinvenimento dei reperti archeologici dal sottosuolo italiano, ma anche la certezza che l'impossessa-

CASS. 16 NOVEMBRE
1999

CASS. 12 FEBBRAIO
1998

⁽⁷³⁾ In *Foro it.*, 1993, II, 155; conformi: Cass., sez. II, 11 ottobre 1979, in *Mass. Cass. pen.*, 1981, 1262; Cass., sez. II, 2 luglio 1982, in *Cass. pen.*, 1983, 311; Cass. 29 agosto 1986, in *Riv. pen.*, 1986, 957; Cass. 3 aprile 1992, in *Cass. pen.*, 1994, 316; Cass. 5 gennaio 1993, in *Giur. it.*, 1993, II, 690; Cass. 12 maggio 1995, Cortinovis, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce cit., n. 49; Cass. 16 novembre 1999, Pasotti, in *CED Cass.*, n. 215392 e in *Cass. pen.*, 2001, 1223; in dottrina: FIAN-DACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, 1992, 197.

⁽⁷⁴⁾ Cass., sez. II, 21 dicembre 1981, in *Cass. pen.*, 1983, 1335; Cass. 24 aprile 1982, *ivi*, 1983, 1435; Cass.

24 marzo 1988, *ivi*, 1990, 621; Cass. 9 gennaio 1989, in *Riv. pen.*, 1989, 811; Cass. 25 maggio 1990, in *Cass. pen.*, 1992, 260; Cass. 13 marzo 1991, *ivi*, 1992, 2757; Cass. 31 maggio 1993, Cappellotti, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Ricettazione*, n. 47 e in *Riv. pen.*, 1994, 388; Cass. 7 dicembre 1995, in *Cass. pen.*, 1997, 732; Cass. 2 gennaio 1997, in *Riv. pen.*, 1997, 464; Cass. 12 febbraio 1998, Conti, in *CED Cass.*, n. 210447; in dottrina, ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 361; SANTORO, *Manuale di diritto penale*, V, Torino, 1968, 429; MANTOVANI, *Diritto penale, Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2002, 235.

⁽⁷⁵⁾ REINOTTI, *Ricettazione*, cit., 471.

CASS. 20 OTTOBRE
1978

mento sia avvenuto in data antecedente al 1939⁽⁷⁶⁾ ve ne sono altre per le quali la conoscenza della provenienza delittuosa non implica anche una precisa e completa cognizione delle circostanze di tempo, modo e luogo del reato principale⁽⁷⁷⁾.

Comunque, dato che — come autorevolmente rilevato —, è «sufficiente la conoscenza laica del profano, cioè della generica provenienza penalmente illecita della cosa, nulla rilevando l'errore sulla qualificazione penalistica del fatto»⁽⁷⁸⁾, ne consegue che il reo non potrà eccepire l'errore sulla provenienza del bene culturale da delitto diverso da quello accertato⁽⁷⁹⁾.

Si discute inoltre sulla rilevanza dell'errore sulla culturalità del bene acquistato o ricevuto, che costituisce un elemento normativo extragiuridico della fattispecie⁽⁸⁰⁾; in generale, chi ammette l'interpretazione estensiva riconduce tale peculiare errore alla disciplina dell'errore su norma extrapenale, *ex art. 47 comma 3 c.p.*⁽⁸¹⁾; diversamente, l'inquadrabilità dell'errore sugli elementi normativi extragiuridici nell'ambito degli errori sul precetto⁽⁸²⁾ implicherebbe l'applicazione dell'art. 5 c.p.; mentre la sua riconduzione tra gli errori sul fatto, comporterebbe il ricorso alla disciplina dell'art. 47 comma 1 c.p.⁽⁸³⁾.

Con riferimento specifico alla materia dei beni culturali, si è evidenziato in dottrina che l'errore sulla culturalità è certamente un errore di valutazione, perché attiene alla qualità storico artistica del reperto archeologico; e tuttavia se esso incide sulle norme culturali, impedisce di cogliere la concreta fisionomia culturale del fatto commesso, quindi comporta una rappresentazione del fatto diverso da quello vietato dalla norma penale, dunque implica necessariamente efficacia scusante, *ex art. 47 comma 1 c.p.*; se invece si riverbera sul suo significato penalistico e quindi sulla comprensione della norma incriminatrice, deve applicarsi l'art. 5 c.p.⁽⁸⁴⁾. Così, chi ricevesse un'anfora etrusca ritenendola un vecchio ma ancora utile «coccio» dovrebbe andare esente da pena, quand'anche censurabile sotto il profilo della negligenza; al contrario, chi la acquistasse, negando la rilevanza penale del fatto, per l'assenza di un provvedimento formale dell'autorità dichiarativo della culturalità, non potrebbe eccepire la mancanza di dolo.

La necessità che l'acquisto o la ricezione siano accompagnati dal corrispondente elemento soggettivo esclude rilevanza al *dolus superveniens*; tuttavia deve rammentarsi che la norma incriminatrice indica tra le modalità di condotta anche l'«occultamento» che dottrina autorevole, per non essere superfluo rispetto all'acquisto o alla ricezione intende nel senso di nascondimento, anche temporaneo, della cosa che l'agente ha ricevuto in buona fede e conosciutane successivamente la provenienza delittuosa, provveda a celare⁽⁸⁵⁾. Pertanto ciò che è *dolus superveniens* rispetto all'acquisto o ricezione costituisce dolo contemporaneo rispetto all'occultamento.

Quanto alla prova del dolo, è evidente che, oltre a tutte le circostanze esteriori

(76) Cass., sez. II, 16 ottobre 1978, Hecht, cit.

(77) Cass., sez. II, 20 ottobre 1978, Montopoli, in *CED Cass.*, n. 141256.

(78) MANTOVANI, *Diritto*, cit., 255.

(79) FERRI, *Uscita*, cit., 252.

(80) PETRONE, *La tutela penale*, cit., 243.

(81) PALAZZO, *L'errore su norma extrapenale*, Milano, 1974, 20.

(82) PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2000, 407.

(83) PECORARO ALBANI, *Il reato di costruzione edilizia senza licenza, in particolare l'errore su legge extrapenale*, in *Riv. giur. ed.*, 1959, 107.

(84) DE MURO, *Beni culturali*, cit., 226.

(85) MANTOVANI, *Diritto*, cit., 252.

- CASS. 4 GIUGNO 1997 significative secondo le comuni regole di esperienza, ivi comprese quelle indicate dall'art. 712 c.p. ⁽⁸⁶⁾, rileva anche la qualità soggettiva del *recipiens*; infatti i mercanti d'arte dispongono di elevate conoscenze artistiche e ciò consente di motivare in modo convincente sul punto relativo all'elemento soggettivo ⁽⁸⁷⁾. Del pari, ai fini della prova del dolo, anche la reticenza sulle circostanze dell'acquisto e l'inattendibilità delle dichiarazioni sul punto, l'occultamento, la sproporzione tra il valore dei beni e la capacità economica del possessore possono costituire indizi notevoli ⁽⁸⁸⁾; si discute invece sulla rilevanza della peculiare natura delle cose acquistate ⁽⁸⁹⁾ e della assenza di documentazione scritta idonea a legittimare il possesso ⁽⁹⁰⁾.
- CASS. 7 DICEMBRE 1983

7. RICETTAZIONE E ALTRE FIGURE DI REATI. IN PARTICOLARE, IL RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI

La condotta di acquisto di beni culturali, nel senso di acquisto a titolo originario di reperti archeologici, per effetto di scavi effettuati dallo stesso *inveniens*, o dopo la realizzazione di scavi, a seguito dell'abbandono della refurtiva, non integra il reato di cui all'art. 648 c.p., in quanto tale fatto integra specificamente la figura criminosa di cui all'art. 176 CBC. La nozione di «impossessamento», ivi rinvenibile, è infatti ampia e volutamente non è accompagnata dalla menzione alla condotta sottrattiva.

Parimenti, secondo le regole generali, risponde del reato di cui all'art. 176 CBC in concorso con l'autore materiale, e non del reato di cui all'art. 648 c.p., l'acquirente che sia anche committente dello scavo abusivo con conseguente impossessamento.

La condotta di acquisto di beni culturali, sia pure sostenuta dal corrispondente elemento soggettivo, non integra il reato di cui all'art. 648 c.p. allorché l'acquisto e la ricezione siano accompagnati da «operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa»: in tal caso il fatto è inquadrabile nel più grave reato di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.). Dato che il reato presupposto del riciclaggio può essere costituito da qualunque delitto non colposo, non può escludersi che tra esso rientri la stessa ricettazione.

Si considerano operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, nella materia dei beni culturali, la ripartizione del reperto in più frammenti, con ricomposizione all'estero in un secondo momento ⁽⁹¹⁾; il ritocco e il restauro, in modo da occultarne il valore culturale ⁽⁹²⁾; la creazione di falsa documentazione attestante la liceità del possesso; l'inserimento di reperti seriali in una collezione non interamente documentata in modo da simulare la legittima appartenenza al collezionista ⁽⁹³⁾; la vendita a casa d'aste con conseguente riacquisto a mezzo prestanome ⁽⁹⁴⁾.

⁽⁸⁶⁾ MANTOVANI, *Diritto*, cit., 256; in giurisprudenza, Cass., sez. II, 20 giugno 1976, Coletto, in *Cass. pen.*, 1997, 2077; Cass., sez. VI, 4 giugno 1997, Finocchi, in *CED Cass.*, n. 210997.

⁽⁸⁷⁾ Sulla rilevanza decisiva della qualità di mercante d'arte dell'imputato, Trib. Roma 28 novembre 2001, Tuena, cit.

⁽⁸⁸⁾ SPAFFORD, *La ricettazione*, cit., 2918.

⁽⁸⁹⁾ Per la soluzione positiva, Cass., sez. II, 7 dicembre 1983, Savoca, in *CED Cass.*, n. 164062; per la

soluzione negativa, SPAFFORD, *La ricettazione*, cit., 2918.

⁽⁹⁰⁾ Per la soluzione positiva, Trib. Roma 28 novembre 2001, Tuena, cit.; per la soluzione negativa, SPAFFORD, *La ricettazione*, cit., 2918.

⁽⁹¹⁾ FERRI, *Uscita*, cit., 255.

⁽⁹²⁾ FERRI, *Uscita*, cit., 256.

⁽⁹³⁾ FERRI, *Uscita*, cit., 257.

⁽⁹⁴⁾ FERRI, *Uscita*, cit., 257.

8. LA CONFISCA

Come è noto, in base all'art. 240 comma 1 c.p., «nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto, o il profitto». Ciò vale anche in caso di impossessamento e ricettazione di beni culturali ⁽⁹⁵⁾. In tale ipotesi, i reperti sequestrati e confiscati sono generalmente restituiti al Ministero o direttamente alla Soprintendenza del luogo dal quale verosimilmente provengono.

Di converso, in caso di assoluzione per insussistenza del fatto, per carenza del requisito di culturalità i reperti devono essere restituiti al privato ⁽⁹⁶⁾; in caso di assoluzione per carenza dell'elemento psicologico, o con la formula «non aver commesso il fatto» occorre comunque accertare l'appartenenza dei beni e quindi disporre la restituzione all'avente diritto, anche a prescindere da idonea istanza dell'organo statale ⁽⁹⁷⁾.

Si discute inoltre sulla sorte dei reperti archeologici sequestrati, in caso di proscioglimento per prescrizione (situazione sempre più frequente, non solo a causa della crescente durata dei processi ma anche per la difficoltà di datare il *tempus commissi delicti*). In forza dell'art. 236 comma 2 c.p., non si applicano alla confisca le disposizioni dell'art. 210 c.p. in base alle quali l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione (art. 210 c.p.). La Suprema Corte ha ritenuto tuttavia che in tal caso si debba aver riguardo alle previsioni dell'art. 240 c.p. ⁽⁹⁸⁾; e l'interpretazione dell'art. 240 comma 1 c.p., dal momento che subordina la confisca alla condanna, dovrebbe inibire l'applicazione di questa peculiare misura di sicurezza in caso di estinzione del reato.

In effetti, per la giurisprudenza prevalente, *in assenza del presupposto costituito da una pronuncia di condanna, non può essere disposta la confisca di cui al comma 1 dell'art. 240 c.p. qualora venga dichiarata la prescrizione del reato di ricettazione di reperti archeologici di particolare valore; né può applicarsi, in tali ipotesi, il precetto di cui al comma 2, n. 2, della medesima disposizione — in tema di confisca obbligatoria — trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, non rende gli stessi illeciti e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge* ⁽⁹⁹⁾.

In tal caso la restituzione dei reperti deve effettuarsi a favore di chi risulti proprietario in base alla normativa civilistica ed alle disposizioni speciali di cui alla l. 1 giugno 1939, n. 1089 ⁽¹⁰⁰⁾. Con la precisazione che ove la questione emerga in sede esecutiva (art. 263 comma 6 c.p.p.) è colui che ha subito il sequestro a dover provare la legittimità del possesso dei beni in sequestro ⁽¹⁰¹⁾. Conformemente, in sede civile, incombe al privato l'onere della prova della scoperta e appropriazione anteriormente all'entrata in vigore della l. 20 giugno 1909, n. 364 non solo nel caso in cui ricorra al giudice civile per ottenere la restituzione della *res*, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., ma anche quando ad agire sia la pubblica amministrazione: la Cassazione civile ripartisce

CASS., SEZ. UN.,
23 APRILE 1993

CASS., SEZ. II,
10 AGOSTO 1996

CASS. 9 NOVEMBRE
1999

CASS., 31 GENNAIO
2006

⁽⁹⁵⁾ Cass., sez. II, 7 dicembre 1983, Savoca, cit. Conforme: Cass., sez. II, 16 ottobre 1978, Hecht, cit.

⁽⁹⁶⁾ Cass., sez. III, 28 aprile 2004, Paleologo, cit.

⁽⁹⁷⁾ Cass., sez. III, 28 ottobre 2004, Paleologo, cit.

⁽⁹⁸⁾ Cass., sez. un., 23 aprile 1993, in *CED Cass.*, n. 193120.

⁽⁹⁹⁾ Cass., sez. II, 10 agosto 1996 (ud. 1 febbraio 1995), Iurlo, in *CED Cass.*, n. 205605.

⁽¹⁰⁰⁾ Cass., sez. III, 9 novembre 1999, Zaccherini, in *CED Cass.*, n. 215052; Cass. 28 aprile 2004, Paleologo, cit.

⁽¹⁰¹⁾ Cass., sez. II, 27 giugno 1995, Dal Lago, cit.

in tal modo l'onere della prova a danno del privato sulla base della presunzione di proprietà statale dei reperti archeologici ⁽¹⁰²⁾.

Per giurisprudenza minoritaria invece il provvedimento di confisca di cose di antichità e d'arte non è impugnabile, appartenendo queste allo Stato, al cui patrimonio devono in ogni caso rientrare ⁽¹⁰³⁾; per pronuncia isolata addirittura l'istituto della confisca non è applicabile in materia, vertendosi di cose appartenenti a titolo originario allo Stato, sicché non è possibile acquisire allo Stato la proprietà di una cosa già propria ⁽¹⁰⁴⁾.

CASS. 12 DICEMBRE
1974

9. RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI E RIFORME RECENTI. OSSIA, IN QUALE MODO L'ITALIA TUTELA IL SUO TESORO IMMATERIALE

La recente legislazione italiana prodotta, benché non afferente in modo diretto sul reato di ricettazione di beni culturali ha determinato effetti rilevanti anche in detta materia, sia di segno positivo sia (soprattutto) di segno negativo, nell'ottica della repressione penale.

In particolare, la l. 22 aprile 2005, n. 69 (*Disposizioni per conformare il diritto internazionale alla decisione quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*) ⁽¹⁰⁵⁾ agli artt. 28 e 29, nel consentire al giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari l'emissione del «mandato di arresto europeo» nei confronti di persona residente, domiciliata e dimorante in uno Stato membro dell'Unione europea, ha ampliato l'efficacia di repressione di reati di ricettazione di beni culturali, posto che per tali delitti è consentita l'applicazione di misure cautelari custodiali.

Benché la Suprema Corte con sentenza 24 ottobre 2005, n. 44235 ⁽¹⁰⁶⁾ abbia statuito che la legge sul mandato d'arresto europeo si applica soltanto alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo emessi e ricevuti dopo la entrata in vigore l. n. 69 del 2005 e solo con riferimento ai reati commessi successivamente al 7 agosto 2002, l'innovazione appare foriera di grandi potenzialità, nella prospettiva di una efficace tutela penale del patrimonio culturale italiano.

Di segno opposto, la l. 5 dicembre 2005, n. 251 (*in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*) c.d. ex Cirielli ha inciso gravemente sulla possibilità di repressione degli autori di reati di ricettazione aventi ad oggetto beni culturali.

Infatti, il nuovo art. 157 c.p., nell'ancorare il tempo a prescrivere al massimo della pena edittale, ha determinato in otto anni il termine ordinario per la prescrizione del reato di ricettazione (sei anni per i fatti di speciale tenuità); in precedenza, il termine ordinario per i reati con pena della reclusione non inferiore a cinque anni, tra i quali è

⁽¹⁰²⁾ Cass., sez. I, 31 gennaio 2006, ric. Loria, cit. Conforme Cass., sez. I, 2 ottobre 1995, ric. Min. beni culturali c. Torno, cit., In senso critico, PIOLETTI, *Articolo 176. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato*, in AA.VV., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 701.

⁽¹⁰³⁾ Cass., sez. II, 13 dicembre 1983, Di Ruvo, cit.

⁽¹⁰⁴⁾ Cass., sez. III, 12 dicembre 1974, D'Amrbo-sio, in *CED Cass.*, n. 128765.

⁽¹⁰⁵⁾ In G.U. 29 aprile 2005, n. 98.

⁽¹⁰⁶⁾ In *D&G*, 2006, 4, 62.

ricompresa sia la ricettazione ordinaria sia la ricettazione attenuata, era fissato in dieci anni. Posto che l'emersione del patrimonio culturale incognito solitamente segue di gran lunga l'atto dell'impossessamento e della conseguente ricettazione, appare evidente come il numero delle notizie di reato per fatti di ricettazione di beni culturali già prescritti sia destinato a aumentare.

Il nuovo art. 161 c.p.p. nel disporre che «salvo che si proceda per i reati di cui all'art. 51 commi 3 *bis* e 3 *quinqüies*, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nel caso di cui all'art. 99 comma 2, di due terzi nel caso di cui all'art. 99 comma 4 e del doppio nei casi di cui agli artt. 102, 103, 105», ha fissato in dieci anni il termine massimo per la prescrizione delle ricettazioni di beni culturali, salvi i casi in cui il reo abbia già commesso un reato della stessa indole o entro i cinque anni dalla condanna precedente (il tal caso il termine massimo è dodici anni) ovvero sia stato già dichiarato recidivo e abbia commesso un ulteriore reato della stessa indole o nei cinque anni dalla condanna precedente (in tal caso il termine massimo è di quattordici anni) ovvero sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (il tal caso il termine massimo è di sedici anni); in precedenza il termine prescrizione massimo ammontava a quindici anni, a prescindere dalla qualità soggettiva del reo. Anche accedendo alla impostazione che richiede alla difesa la prova dell'acquisto lecito dei reperti archeologici detenuti, è prevedibile una pronuncia di proscioglimento o ancora prima un decreto di archiviazione sulla base della prova del possesso del bene culturale negli otto anni antecedenti al momento della contestazione (massimo dieci anni in caso di interruzione della prescrizione).

Gli effetti deleteri, nella prospettiva della repressione dei ricettatori, sono aggravati dalle caratteristiche peculiari della materia dei beni culturali. È vero che la prova dell'epoca dello scavo e dell'acquisto può essere fornita mediante conferenti deduzioni di ordine logico, posto che nessuna attività di inventario o di banca dati potrà catalogare materiale che provenga da scavo clandestino proprio perché in quanto tale sfugge ad ogni controllo. E tuttavia è noto che la mancanza di prova della data di acquisto o ricezione giova all'imputato; infatti per principio pacifico in giurisprudenza di legittimità l'onere di provare con precisione l'epoca del fatto non grava sull'imputato, bensì sull'accusa, sicché in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del *favor rei* va dichiarata l'estinzione del reato per compiuta prescrizione⁽¹⁰⁷⁾. Conseguentemente, in mancanza di elementi da cui si desuma l'acquisto dei reperti archeologici in epoca immediatamente antecedente al momento di rinvenimento in possesso dell'imputato, o comunque in mancanza della prova della data certa di acquisto, deve essere dichiarata l'estinzione per prescrizione⁽¹⁰⁸⁾. Dato che la prova della data certa di acquisto appare alquanto ardua, in una situazione in cui, a differenza degli altri casi di ricettazione, è rarissima la conoscenza della data di commissione del reato presupposto, ossia dell'impossessamento previo scavo clandestino, ne consegue che l'effetto prescrittivo nella materia dei beni culturali attualmente è frequente se non addirittura inevitabile.

CASS. 3 MAGGIO
1993

⁽¹⁰⁷⁾ Cass., sez. VI, 3 maggio 1993, Bambini, in CED Cass., n. 193587.

⁽¹⁰⁸⁾ Cass., sez. II, 24 dicembre 2003, Di Luzio, cit.

L'effetto appare ancora più sicuro se si considera che prima della l. 5 dicembre 2005 ex Cirielli, l'art. 158 c.p. identificava il *dies a quo* per il calcolo della prescrizione con l'epoca di commissione dell'ultimo dei reati avvinti, in caso di continuazione. Conseguentemente, era sufficiente provare la data di consumazione del più recente dei reati in continuazione per sottrarre tutti gli altri reati, quand'anche molto distanti cronologicamente, dal rischio della prescrizione. Come si vede, un meccanismo utile, ed anche ragionevole, se si valutano, in contrapposizione, gli effetti della continuazione favorevoli al reo. Attualmente, al contrario, essendo stata abrogata la norma di cui all'art. 158 c.p. nella parte in cui fissava il *terminus a quo* della prescrizione per il reato continuato nel giorno di cessazione della continuazione, sarà onere dell'accusa provare la data di consumazione di tutti ed ognuno dei reati di impossessamento e ricettazione di reperti archeologici avvinti da continuazione.

Se si considera che proprio a causa della mancata catalogazione dei reperti rinvenuti, perché abusivamente scavati, non è possibile determinare neanche in via approssimativa l'epoca dell'*inventio*, e che il termine (ordinario e massimo) a prescrivere è drasticamente ridotto anche per la ricettazione ordinaria, ne consegue che il rischio di prescrizione dei reati di ricettazione di beni culturali attualmente risulta elevatissimo. E ciò, per la felicità di tutti i tombaroli e trafficanti d'arte italiani ed esteri, e in barba ai proclami dei politici in ordine alla necessità di adeguata protezione del *tesoro degli italiani* ⁽¹⁰⁹⁾, e agli stessi imperativi di tutela desumibili dal comma 2 dell'art. 9 Cost.

Non è difficile predire che a breve il 5 dicembre 2005 sarà ricordato come il giorno della Waterloo della tutela penale del patrimonio culturale italiano.

⁽¹⁰⁹⁾ Espressione che dà il titolo ad una conversazione tenuta dal ministro Urbani nel 2002 a Senago e raccolta nel volume URBANI, *Il Tesoro degli Italiani. Colloqui sui Beni e le Attività culturali*, Milano, 2002.



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE
MILANO